

# RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

prot. n. 013/GD/2008

Barletta, 13 marzo 2008

**Segreteria Aziendale  
UIL - FPL (sig. Degano Domenico)**

**e, p.c. Segreterie Aziendali  
CGIL – CISL – CSA – DICCAP/SULPM**

**= LORO SEDI =**

**Oggetto: Attività della RSU – rif. Vs. note del 05 e del 28/02/2008.-**

La Rappresentanza Sindacale Unitaria, eletta a seguito delle elezioni svoltesi nel mese di novembre 2007, intende intervenire con particolare riferimento alle note del 5 e 28 febbraio u.s. della segreteria aziendale UIL.-

Fermo restando che a tutt'oggi non sono ancora chiare le motivazioni reali dell'astensione dei componenti UIL dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, sentiamo la necessità di produrre, se ce ne fosse ancora bisogno dopo averlo ribadito nelle opportune sedi, delle doverose e quantomeno finali considerazioni sulla intera vicenda.

La RSU, introdotta nelle PA come diretta conseguenza del processo di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del Dlgs n. 165/2001, è un organismo di rappresentanza unitaria del personale, mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

Le RSU, insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL, sono protagoniste del sistema di relazioni sindacali negli enti locali, relazioni che, ai sensi dei vigenti contratti, si articolano nei momenti del contratto decentrato integrativo, della concertazione e dell'informazione.-

Pur partecipando al tavolo della delegazione, la RSU conserva la propria unitarietà e differenziazione rispetto al sindacato, anche se è organicamente legata allo stesso.

Infatti, se da una parte il singolo lavoratore, membro della RSU è legittimato ad agire per la tutela della propria qualità di rappresentante sindacale e per l'attivazione dei diritti che ne conseguono, stante le specifiche peculiarità, connesse alla rappresentanza di tutti i lavoratori in servizio, i membri delle RSU sono privi del potere di rappresentanza dei sindacati di cui fanno parte, per il che non sono legittimati alla proposizione del ricorso per comportamento antisindacale del datore di lavoro, ex art. 28 della legge n. 300/1970.-

Si aggiunga, inoltre, che ai sensi dell'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998 le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti, mentre le decisioni relative alla contrattazione integrativa sono assunte, sia dalla RSU che dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL, in base ai criteri previsti dai contratti di comparto.-

Ne consegue, quindi, che le azioni giudiziarie, intraprese e promosse da qualsiasi sigla sindacale non devono intaccare, rallentare, compromettere o che dir si voglia il funzionamento e le normali attività della RSU in quanto rientra nelle prerogative di ogni

soggetto che ha potere di rappresentanza, proporre ricorso per comportamento antisindacale.-

Con taluni comportamenti si è inteso prestare il fianco innanzitutto alla civica Amministrazione Comunale, facendo percepire alla stessa parte pubblica una situazione di debolezza e di poca comprensibilità, montando una "querelle" a dir poco strumentale, che non giova agli stessi componenti, né tanto meno alla sigla sindacale che essi rappresentano.

Infine, la scrivente con queste doverose precisazioni pone la parola fine, in maniera definitiva, a questo increscioso capitolo comunicando alla organizzazione sindacale in indirizzo che procederà ai lavori, rispettando il vigente regolamento per il funzionamento, secondo il calendario e il programma di mandato già fissato e condiviso dall'intera RSU.-

Il coordinatore RSU  
(Depalo Gaetano)